



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 10/22 del 07/03/2022

Oggetto: MOBILITÀ DEL PERSONALE: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI MOTIVATAMENTE INFUNGIBILI AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 165/01 COME SOSTITUITO DALL'ART. 17-TERDECIES, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113

Servizio proponente: 20 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Enrico Carpitelli

Presenti: Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Francesco Miglietta, Sara Sayad Nik

Assenti: Irene Micali, Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 7, lettera b), del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2021, n. 113, in ordine all'individuazione delle "*posizioni motivatamente infungibili*" ai fini del necessario rilascio del preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, in caso di richiesta di passaggio diretto tra Amministrazioni, secondo cui - per le parti ora di interesse - "*è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.*";
- Preso atto, pertanto, che a seguito della novella legislativa, il passaggio diretto di dipendenti tra Amministrazioni Pubbliche presuppone il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza nei seguenti tre casi:
 - posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente;
 - personale assunto da meno di tre anni;
 - qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- Ritenuto opportuno procedere all'individuazione delle posizioni motivatamente infungibili esistenti in ARDSU, al duplice scopo di adempiere alla previsione di legge e di salvaguardare l'assetto organizzativo necessario per il buon andamento dell'Amministrazione, in considerazione del fatto che la cessione di personale a seguito di mobilità potrebbe comportare evidenti criticità organizzativo/gestionali, tali da incidere negativamente sull'apprestamento dei servizi agli studenti e all'utenza in genere;
- Considerata la necessità di individuare, in ragione delle specificità tecnico/amministrative delle attività svolte, del ruolo di responsabilità e di coordinamento, delle elevate professionalità possedute e/o maturate all'interno dell'Ente, ovvero della assegnazione ad uffici monocomponente cui sono attribuite, in via esclusiva, specifiche materie, le figure che rivestano posizioni motivatamente

infungibili, per le quali è necessario, in caso di richiesta di passaggio diretto tra Amministrazioni, il previo rilascio di assenso da parte dell'Amministrazione cedente;

- Acquisito il parere del Direttore il quale propone di qualificare come motivatamente infungibili, per le finalità di cui alla presente deliberazione, le seguenti figure professionali esistenti in Azienda:
 - il personale di categoria D incaricato di posizione organizzativa;
 - i dipendenti percettori di indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, commi 1 e 2, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
 - il personale che opera in Uffici monocomponente e il personale che opera nelle sedi distaccate di Massa Carrara e Arezzo, salva puntuale prospettazione riorganizzativa del competente dirigente – datore di lavoro - validata dal Direttore;
 - il personale con profili di alta formazione professionale e competenze di alta specializzazione, da valutarsi a cura del Dirigente dell'Area di assegnazione;
 - il personale con responsabilità di coordinamento di strutture complesse che operi per fronteggiare emergenze e/o eventi improvvisi ed imprevisti;
- Preso e dato atto che il Direttore propone altresì di deliberare che, in attuazione del dettato normativo inerente la materia in discussione, il previo possesso del consenso da parte dell'Azienda in veste di amministrazione cedente sia reso necessario qualora, all'esito della procedura di mobilità, si determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, precisando che detta percentuale è riferita alla dotazione organica numerica dell'Ente, senza considerare nel computo le assunzioni programmate in base al PTFP *pro tempore* vigente;
- Precisato altresì, ai fini della compiuta cognizione delle condizioni di consistenza dell'organico per le finalità indicate al punto che precede, che per "qualifica" si intende il profilo professionale ascritto al dipendente;
- Rilevato altresì che il previo consenso alla cessione del contratto di lavoro è comunque necessario per il personale assunto al ruolo da meno di tre anni in Azienda, intendendosi per assunzione sia l'assunzione dall'esterno sia l'assunzione per mobilità;
- Constatata la competenza a procedere in merito, a norma dell'art. 3 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo che riserva al Consiglio di Amministrazione l'emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

DELIBERA

1. Di dichiarare motivatamente infungibili, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 30 del D.Lgs. 165/01 e in recepimento della proposta del Direttore, le seguenti posizioni lavorative:
 - il personale di categoria D incaricato di posizione organizzativa;
 - i dipendenti percettori di indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, commi 1 e 2, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
 - il personale che opera in Uffici monocomponente e il personale che opera nelle sedi distaccate di Massa Carrara e Arezzo, salva puntuale prospettazione riorganizzativa del competente dirigente – datore di lavoro - validata dal Direttore;

- il personale con profili di alta formazione professionale e competenze di alta specializzazione, da valutarsi a cura del Dirigente dell'Area di assegnazione;
 - il personale con responsabilità di coordinamento di strutture complesse che operi per fronteggiare emergenze e/o eventi improvvisi ed imprevisti.
2. Di stabilire altresì, in estrinsecazione del dettato normativo richiamato in premessa, che il previo possesso del consenso da parte dell'Azienda in veste di amministrazione cedente sia reso necessario qualora, all'esito della procedura di mobilità, si determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, precisando che detta percentuale è riferita alla dotazione organica numerica dell'Ente, senza considerare nel computo le assunzioni programmate in base al PTFP *pro tempore* vigente, dandosi altresì atto che per "qualifica" si intende il profilo professionale ascritto al dipendente.
 3. Di prendere e dare atto che il previo consenso alla cessione del contratto di lavoro è in ogni caso necessario per il personale assunto al ruolo da meno di tre anni in Azienda, intendendosi per assunzione sia l'assunzione dall'esterno sia l'assunzione per mobilità.
 4. Di trasmettere, per il tramite del Direttore, la presente deliberazione alle OO.SS. ammesse al tavolo delle trattative, alla RSU, all'OPI e al CUG.
 5. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 6 (Del Medico, Bilello, Bellandi, Gemmiti, Giordano, Miglietta)
- Astenuti: n. 1 (Sayad Nik)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*